



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle

DECRETO n°13/2017

**Regolamento di organizzazione e svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto**

Il sottoscritto, Tenente di Vascello (CP) Pil. Francesco PASSARO, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle,

VISTO: *l'art. 39 del Decreto Legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., recante il "Codice della nautica da diporto";*

VISTO: *il D.M. 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto, ai sensi dell'art. 65 del predetto D.Lgs. 171/2005, ed in particolare gli artt. 25, 27, 28, 29, 30 e 31;*

VISTI: *gli articoli 9, comma 5, 15 e 16 nonché gli allegati "D", "E" ed "F" del D.P.R. n°431/1997 e ss.mm./ii., recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche";*

VISTO: *il D.M. 04.10.2013 (G.U n. 271/2013) che introduce la metodica a quiz per lo svolgimento degli esami di patente nautica e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 comma 1, l'entrata in vigore del nuovo regime è rimandata al giorno di entrata in vigore del decreto direttoriale previsto all'art. 9 del D.M. suddetto;*

VISTA: *la circolare n°261299 in data 04 marzo 1998 dell'allora Ministero dei Trasporti e della navigazione – D.G. Naviglio, con cui sono state fornite direttive applicative anche riguardo alla prova di carteggio;*

VISTO: *il dispaccio n°310091 in data 21 dicembre 1999 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in materia di esami a quiz;*

VISTO: *il Dispaccio n. 2606 in data 10.02.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale ritiene opportuna l'adozione, da parte delle sedi periferiche che intendano adottare la procedura d'esame teorico a quiz, dell'applicativo (database dei quiz e software) elaborato dalla Direzione Marittima di Genova;*

*la circolare n°20750 in data 28 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante disposizioni in materia di*



sperimentazione delle nuove modalità di esame a quiz per il rilascio delle patenti nautiche;

VISTO: il dispaccio n°7946 in data 15 maggio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante adempimenti successivi alla sperimentazione delle nuove modalità a quiz della prova teorica degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con il quale il predetto Dicastero esprime il proprio nulla osta all'adozione dei quiz già in uso presso alcuni Uffici marittimi periferici;

VISTO: il dispaccio n°13809 in data 06 agosto 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in materia di disponibilità e uso commerciale delle unità da diporto impiegate nell'attività di scuola nautica;

VISTA: le circolari n°6855 in data 22 aprile 2009, 17479 in data 09 dicembre 2009 e n°17383 in data 26 febbraio 2010, tutte emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA: le circolari n°47248 in data 27 maggio 2009, n°49012 in data 03 giugno 2009, n°30375 in data 30 marzo 2010, n°68771 in data 24 luglio 2012 e n°114388 in data 21 dicembre 2012, tutte emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto e relative alla composizione delle commissioni d'esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza alcun limite di distanza dalla costa e per navi da diporto;

CONSIDERATO: che l'art. 15, comma 2 del D.P.R. n°431/1997 sopra richiamato prevede, per la prova teorica, la possibilità di ricorrere a "questionari d'esame";

CONSIDERATO: che la metodica a quiz consente un accertamento oggettivo e permette di snellire/ridurre i tempi di svolgimento delle prove d'esame e, quindi, rende maggiormente efficiente l'azione amministrativa, mantenendone immutati i sottesi criteri di oggettività, imparzialità e trasparenza;

RITENUTO: opportuno, nelle more della definitiva attuazione del D.M. datato 04 ottobre 2013, prevedere che durante le sedute d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria "A" e "C", entro le dodici miglia e senza alcun limite di distanza dalla costa, sia adottata la metodologia di esame a quiz, previa specifica regolamentazione delle modalità di dettaglio per lo svolgimento degli esami stessi, allo scopo di ridurre i tempi di svolgimento delle relative prove, comunque nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.



## DECRETA

### **Articolo 1** (GENERALITA')

1. Le sedute d'esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C sono tenute di massima con cadenza settimanale, nei giorni da martedì a sabato. A tal fine l'Ufficio Patenti Nautiche predispone un calendario esami in base al numero e alla tipologia di regolari istanze pervenute e lo rende noto, con congruo anticipo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questo Comando.
2. Le sedute di esame, salvo diverse e specifiche indicazioni riportate nella missiva di convocazione dei candidati, hanno ordinariamente inizio alle ore 08:30 e si svolgono in luogo idoneo di volta in volta individuato, sempreché non convocate ai sensi dell'art. 44 del D.M. n°146/2008 in premessa citato.
3. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità e del materiale nautico di cui al successivo art. 4, comma 1. La sessione di esame inizia con l'appello nominale dei candidati, l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione degli assenti. Si procede quindi all'espletamento della prova teorica al termine della quale, una volta consegnati gli elaborati, l'esaminatore unico o la Commissione eseguono la correzione e comunicano al candidato l'esito della prova, fornendo anche le eventuali spiegazioni tecniche sugli errori eventualmente commessi.
4. I candidati giudicati idonei sono ammessi alla prova pratica. Ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice o dell'esaminatore unico, in caso di condimeteo non idonee, la prova pratica può essere rinviata ad altra data o effettuata in occasione di altra sessione d'esame. L'Ufficio patenti nautiche comunica, non appena possibile, ai candidati interessati la nuova data d'esame. In tal caso al candidato non è richiesta una nuova dichiarazione di disponibilità.
5. Ai fini del corretto svolgimento dell'esame, ogni candidato deve dichiarare di disporre di idonea unità da diporto abilitata alla tipologia di navigazione per cui viene richiesta la patente, compilando il *format* in Allegato 1 al presente Decreto e consegnandolo all'esaminatore unico o alla Commissione esaminatrice per l'inserimento nel relativo fascicolo, pena la non ammissione a sostenere l'esame e specifica annotazione sul verbale.
6. I candidati risultati non idonei agli esami dovranno presentare nuova dichiarazione di disponibilità. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica potranno ripetere la prova una sola volta dopo almeno un mese dalla data dell'esame. I candidati che abbiano superato la prova teorica e non quella pratica potranno sostenere nuovamente la sola prova pratica, dopo almeno un mese dalla data d'esame.



7. L'esame per il conseguimento delle patenti nautiche è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione.

## **Articolo 2**

*(PATENTI DI CATEGORIA "A" E "C" ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA)*

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unità da diporto per la navigazione entro 12 miglia dalla costa sono svolti, conformemente al previsto programma ministeriale, con le seguenti modalità:

a) Una **prova teorica**, sostenuta dinanzi all'esaminatore unico, svolta anche con ricorso a strumenti nautici, didattici e questionari d'esame, per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinarie del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art. 15 comma 2 D.P.R. 431/97), ed articolata in due fasi:

a.1) la **prima fase** consiste nella risoluzione di un questionario base, somministrato tramite differenziate schede di esame per ciascun candidato originate attraverso il software citato in premessa secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 comma 5 del presente provvedimento e articolato su 20 domande. Ciascuna domanda comporta tre possibili risposte delle quali una sola esatta. Per lo svolgimento della suddetta prova è concesso un tempo massimo di 30 (trenta) minuti. La prova si intende superata con un numero massimo di 3 (tre) errori. In tal caso il candidato viene ammesso alla seconda fase. Con 4 (quattro) o più risposte errate (si considera errata anche la risposta lasciata in bianco) il candidato è giudicato non idoneo e viene escluso dall'esame. La risposta è considerata valida apponendo chiaramente **una e una sola "X"** nell'apposito spazio. Eventuali correzioni devono essere sottoscritte dall'esaminatore unico o da un membro della commissione e dallo stesso candidato. La risposta è considerata errata nei seguenti casi: a) risposta inesatta; b) risposta indicata con segni diversi dalla "X"; c) risposta omessa.

a.2) nella **seconda fase** il candidato deve dimostrare di saper leggere le coordinate geografiche di un punto sulla carta nautica nonché di conoscere gli elementi essenziali della navigazione stimata, il sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore e il calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore e alla quantità residua del carburante. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 15 (quindici) minuti. La prova è superata se l'esercizio proposto è correttamente eseguito e risolto; in tal caso il candidato




accede alla prova pratica. Il candidato che non supera la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.

b) il candidato che superi la prova teorica è ammesso alla **prova pratica**. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione, riconosciuta dall'esaminatore unico idonea ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.P.R. 431/97 citato in premessa, deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, l'esaminatore unico, con la collaborazione dell'Ufficio Diporto e Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, presenterà all'Autorità Marittima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 1) ove attesterà, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola in quanto autorizzato dal titolare medesimo.

b.1) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare all'esaminatore unico di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza di azione e capacità le manovre necessarie relativamente ad ormeggio e disormeggio, recupero di uomo a mare, preparativi per la navigazione con cattivo tempo, impiego delle dotazioni di sicurezza/mezzi antincendio/mezzi di salvataggio.

b.2) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, sostenuta dinanzi ad un esaminatore unico assistito da un esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, il candidato, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), deve dimostrare di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, savoia, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;



2. Il candidato è giudicato "idoneo" se supera entrambe le prove (teorica e pratica).

3. Il candidato in possesso dell'abilitazione per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto entro le dodici miglia limitata alle sole unità a motore, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela entro le dodici miglia dalla costa.

### Articolo 3

(PATENTI DI CATEGORIA "A" E "C" SENZA ALCUN LIMITE DALLA COSTA)

1. Gli esami per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa sono svolti, in base al previsto programma, secondo le seguenti modalità:

- a) una **prova teorica**, sostenuta dinanzi alla Commissione di cui all'art. 29 comma 2 del D.M.146/2008 citato in premessa, svolta con ricorso questionari d'esame e a strumenti nautici e didattici per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio (art.15 comma 2 D.P.R.431/97), ed articolata in due fasi:

- a.1) la **prima fase** consiste in un questionario nel quale la risposta ritenuta esatta è indicata apponendo chiaramente una e una sola X nell'apposito spazio. Eventuali correzioni devono essere sottoscritte dall'esaminatore unico o da un membro della commissione e dallo stesso candidato. La risposta è considerata errata nei seguenti casi: a) risposta inesatta; b) risposta indicata con segni diversi dalla "X"; c) risposta omessa.

Il questionario è strutturato come segue:

- a.1.1) nel caso di **candidato non titolare** di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame teorico consiste nella risoluzione del **questionario base**, di cui al precedente art. 2, comma 1 punto a.1), e di un **questionario integrativo**, somministrati tramite differenziate schede di esame per ciascun candidato originate attraverso il software citato in premessa e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 comma 5 del presente provvedimento, per un totale di 33 (trentatré domande) complessive; ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Il questionario base ed il questionario integrativo sono somministrati in un'unica soluzione. Per lo svolgimento della prova teorica è concesso un tempo massimo complessivo di 50 (cinquanta) minuti. Per il superamento della prova è ammesso sul questionario base un numero massimo di tre errori e sul questionario integrativo un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica.




Con il quarto errore commesso nel questionario base oppure con il terzo errore commesso nel questionario integrativo, il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.1.2) nel caso di candidato già titolare di abilitazione al comando e alla condotta di unità da diporto entro le dodici miglia dalla costa, l'esame integrativo teorico consiste nella risoluzione del **questionario integrativo** di cui al precedente punto a.1.1), somministrati tramite differenziate schede di esame per ciascun candidato originate attraverso il software citato in premessa e secondo le modalità di cui al successivo articolo 4 comma 5 del presente provvedimento, articolato su tredici domande vertenti sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta. Ciascuna domanda presenta tre alternative di risposta delle quali una sola è esatta. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 20 (venti) minuti. Per il superamento della prova è ammesso un numero massimo di due errori; in tal caso il candidato accede alla prova pratica. Con il terzo errore il candidato è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame;

a.2) ai candidati risultati idonei alla prima fase teorica sarà somministrata una ulteriore prova consistente in 4 esercizi di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera. Per lo svolgimento della prova è concesso un tempo massimo di 60 (sessanta) minuti. I margini di errore saranno determinati dall'esaminatore unico o dalla commissione esaminatrice in relazione al grado di complessità dell'esercizio di carteggio proposto. La prova è superata se sono correttamente eseguiti e risolti 3 (tre) esercizi su i 4 (quattro) proposti; in tal caso il candidato accede alla fase successiva. Il candidato che non superi la prova è giudicato non idoneo ed è escluso dall'esame.


b) il candidato idoneo ai questionari è ammesso alla **prova pratica**. Durante la prova pratica deve essere presente a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame. L'unità da diporto in questione, deve essere riconosciuta idonea dalla Commissione esaminatrice, iscritta nei registri ed appartenente alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, del DPR 431/1997 richiamato in premessa, deve essere coperta da assicurazione per eventuali danni causati alle persone imbarcate e a terzi, in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione ed eventualmente con quelle in materia di



uso commerciale delle unità da diporto. Allo scopo di verificare i suddetti requisiti, la Commissione esaminatrice, con la collaborazione della Sezione Diporto/Patenti nautiche, accerta la regolarità dei documenti prescritti e della polizza assicurativa prima di iniziare la prova pratica. Il candidato, se persona diversa dal titolare dell'unità da diporto ad uso non commerciale, presenterà all'Autorità Marittima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato 1) ove attesterà, all'atto della prova pratica, la disponibilità a sostenerla sull'unità in parola in quanto autorizzato dal titolare medesimo.

- b.1) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di sole unità a motore il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie quali l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza/mezzi di salvataggio e antincendio;
- b.2) durante la prova pratica di abilitazione al comando e condotta di unità a vela/motore/propulsione mista, il candidato deve dimostrare alla Commissione esaminatrice, integrata dall'esperto velista scelto tra i nominativi designati dalla Federazione Italiana Vela e/o della Lega Navale Italiana, oltre a quanto previsto al precedente punto b.1), di conoscere la teoria della vela nonché le attrezzature e le manovre delle imbarcazioni a vela. Può essere altresì richiesto al candidato di eseguire nodi marinareschi (gassa d'amante, piano, bandiera, matafione, savoia, margherita, ecc.) nonché di rispondere ad alcune domande integrative della prova che l'esperto velista ritenga opportuno formulare ai fini della valutazione dell'esame in conformità al programma ministeriale;

- 2. Il candidato è giudicato "idoneo" se ha superato entrambe le prove (teorica e pratica).
- 3. Il candidato in possesso dell'abilitazione, limitata alle sole unità a motore, per il comando e la condotta di imbarcazioni da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa, deve superare la prova di vela per conseguire l'integrazione dell'abilitazione a vela senza alcun limite dalla costa.




#### **Articolo 4** (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

- 1. Per lo svolgimento dell'esercizio sugli elementi essenziali di navigazione stimata e costiera e sul sistema di coordinate secondo la proiezione di Mercatore ovvero per lo svolgimento dell'esercizio di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera nonché



astronomica, il candidato deve presentarsi con il materiale occorrente per sostenere la prova (squadrette nautiche, compasso, matita, gomma nonché tavole nautiche conformi all'omologa pubblicazione II3070 edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare).


2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 e dell'Allegato E, para 7 del DPR 431/1997 nonché della circolare n. 261299 in data 04.03.1998 in premessa, relativamente all'esercizio di carteggio nautico, previsto dal programma di esame per patente senza alcun limite dalla costa, il tema assegnato ed il compito svolto unitamente alla carta o estratto di carta nautica utilizzati sono acquisiti al fascicolo del candidato. Il numero di carta nautica utilizzata dovrà essere indicato nel testo del compito assegnato.
3. Durante lo svolgimento della prova teorica è consentito rivolgersi esclusivamente alla commissione esaminatrice ed è ammesso l'uso della calcolatrice; non è permesso l'uso di cellulari, smartphone, tablet o di altre apparecchiature elettroniche né la consultazione di libri, testi, manuali e di pubblicazioni diverse dalle tavole nautiche ovvero da quelle consentite dall'esaminatore unico o dalla Commissione esaminatrice. Per tutta la durata della prova i dispositivi non consentiti devono essere opportunamente conservati (spenti o in modalità "aereo") oppure sono consegnati al tavolo della Commissione. L'inosservanza di quanto precede comporta l'esclusione dall'esame.
4. Per lo svolgimento della prova a quiz il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro blu/nero indelebile. La Commissione esegue le operazioni di correzione, utilizzando una penna a sfera con inchiostro rosso indelebile.
5. Un software in dotazione a questo Comando, accessibile tramite apposita password, seleziona dal database i singoli quesiti generando i questionari in formato "pdf" dei test da somministrare ai candidati e i relativi correttori per il successivo controllo. Ciascun questionario è originato secondo un criterio di casualità che garantisce la differenziazione delle singole schede di esame e che consente, nel contempo, di verificare la preparazione del candidato sottoponendogli, in maniera ponderata, tutti gli argomenti previsti dal programma ministeriale d'esame per la patente nautica richiesta in base alla ripartizione di massima sotto riportata:



Argomento d'esame (descrizione sintetica)	ripartizione dei quesiti in base agli argomenti d'esame	
	patente entro 12 miglia dalla costa (questionario base)	patente senza alcun limite (questionario integrativo)
teoria della nave	2	2
motori endotermici	2	//
sicurezza della navigazione	4	1
colreg 72 e segnalamento marittimo	5	//
meteorologia	2	5
navigazione	4	4
normativa diportistica	1	1
totale quesiti	20	13
tempo concesso (90 secondi a quesito)	30 minuti	20 minuti
errori tollerati	3	2
incidenza errori tollerati	15%	15,38%

6. Le prove teoriche e pratiche sono effettuate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero per inidoneità dell'unità messa a disposizione dai candidati nonché in caso di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l'Ufficio Patenti Nautiche comunica tempestivamente ai candidati interessati la nuova data d'esame.

7. Nel caso in cui si dovesse accertare che nella scheda d'esame vi sia un quesito la cui risposta corretta non corrisponda a quella indicata dal correttore, l'esaminatore unico o la Commissione esaminatrice valuterà se la risposta indicata dal candidato possa essere ritenuta corretta. Qualora la domanda sia mal formulata o comunque incompatibile con le tre risposte proposte dal software, oppure nel caso in cui, per problemi legati alla stampa, risulti illeggibile, l'esaminatore unico o la Commissione esaminatrice sottopone al candidato un quesito orale vertente sull'argomento oggetto della domanda suddetta. La corretta risposta a tale quesito equivale alla domanda medesima con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota, altresì, l'accoglimento della risposta indicata come errata dal correttore o la domanda sostitutiva ed il relativo esito. L'esaminatore unico o la Commissione comunica tali circostanze all'ufficio Diporto e




Patenti Nautiche del Circondario Marittimo di Caorle per la successiva comunicazione all'ente preposto all'aggiornamento del database.

8. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
9. Il presente provvedimento, che abroga e sostituisce il Decreto 05/2017 del 03 febbraio 2017, entra in vigore in data 11/04/2017. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Caorle, li 07 APR. 2017

Il Capo del Circondario  
Tenente di Vascello (CP) Pil.  
Francesco PASSARO



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(ex artt. 46 e 47 del T.U. sulla documentazione amministrativa approvato con DPR 445/2000)

All' Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle  
U.O. Diporto e Patenti nautiche

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) alla via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità e dichiarazioni mendaci, dall'art. 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 445/2000:

**DICHIARA**

sotto la propria esclusiva responsabilità:

1) TITOLO CHE ATTRIBUISCE LA DISPONIBILITA' DEL MEZZO:

a) di essere proprietario dell'un'unità da diporto che utilizzerà, in data odierna, per l'effettuazione della prova pratica finalizzata al conseguimento della patente nautica e che tale unità è idonea rispetto ai requisiti previsti per l'abilitazione in parola;

b) di avere la piena e legittima disponibilità, a titolo oneroso/gratuito<sup>(1)</sup>, dell'unità da diporto idonea all'effettuazione, in data odierna, della prova pratica per il conseguimento della patente nautica e che proprietario della stessa risulta essere: \_\_\_\_\_;

c) di avere la disponibilità del mezzo messo a disposizione da \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante/delegato della Scuola Nautica/Lega Navale<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_.

La medesima Scuola Nautica/Lega Navale<sup>(1)</sup> dichiara di mettere a disposizione dei propri candidati l'unità da diporto idonea all'effettuazione, in data odierna, della prova pratica per il conseguimento della patente nautica;

2) PER I CANDIDATI PRESENTATI DA ENTI E ASSOCIAZIONI NAUTICHE A LIVELLO NAZIONALE (art. 43 D.M. 146/2008):

a) di essere socio della \_\_\_\_\_ e di non aver corrisposto alcun compenso per il corso di formazione sostenuto e finalizzato all'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, con la sola eccezione del rimborso per le spese vive sostenute;

3) PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA:

a) che l'unità da diporto di cui sopra è in regola con i documenti di bordo e regolarmente assicurata, nonché che a bordo della stessa, dove sono reperibili tutte le dotazioni di sicurezza/di bordo previste dalle normative vigenti, sarà presente persona fisica già regolarmente abilitata alla conduzione.

Caorle, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

In fede  
IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

In fede<sup>(2)</sup>  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
(o suo delegato)

\_\_\_\_\_

(1) Sbarrare la voce che non interessa.

(2) Firma a cura del Legale Rappresentante o di suo delegato.